

CONSULENTI DEL LAVORO

Addio ai contratti a progetto Doppio ruolo per gli esperti

DI MARTA PATRONI

CAMBIA il mercato del lavoro, cambia per i lavoratori ma soprattutto per i professionisti che in prima istanza se ne occupano. Con il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno scorso, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni", in sostanza uno dei decreti attuativi del Jobs Act, è una realtà il riordino del mondo del lavoro, costituendo il provvedimento un vero e proprio "Codice dei contratti di lavoro".

"Il filo conduttore della norma è senza dubbio quello di considerare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la forma comune di rapporto di lavoro - chiarisce Francesco Duraccio, professionista partenopeo e Coordinatore nazionale delle Commissioni di Certificazione dei contratti dei Consulenti del Lavoro - riducendo gli ambiti operativi di tutte le altre tipologie contrattuali considerate eccessivamente liberali". Altra importante caratteristica della norma è quella di esaltare la funzione delle Commissioni di certificazione dei contratti quale strumento di prevenzione dei conflitti di lavoro. "Arrivando alle collaborazioni - prosegue Duraccio -, la disciplina del contratto di lavoro a progetto introdotto dalla Legge Biagi nel 2003 è definitivamente abrogata dal 25 giugno. Non è più possibile stipulare



Francesco Duraccio

Co.Co.Pro., che dunque escono di scena. La normativa rimane in vigore esclusivamente per regolare i contratti a progetto già in forza e fino alla loro scadenza". Si torna dunque ai Co.Co.Co., con un però: a partire dal 1° gennaio 2016, qualora le collaborazioni si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano stabilite dal committente, si applica la disciplina del lavoro subordinato. "Ecco il duplice ruolo dei Consulenti del Lavoro - precisa il professionista -. Tenuto conto che storicamente le

Co.co.co. hanno rappresentato strumento di precarizzazione del mercato del lavoro e molto spesso anche di elusione di altre forme contrattuali, il decreto si preoccupa di salvaguardare quelle genuine. È quindi prevista la possibilità di rivolgersi alle Commissioni di certificazione dei contratti, tra cui quella istituita presso gli ordini dei Consulenti del Lavoro, per certificare l'assenza dei requisiti del lavoro subordinato. In Campania, come in tutte le altre regioni in cui dilagano disoccupazione e lavoro nero, si è fatto massiccio e distorto ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative. Già con la necessità dell'individuazione di un progetto il fenomeno era drasticamente diminuito. Oggi si auspica che si possa ridare dignità ad una tipologia di contratto, quella delle collaborazioni, tanto utile alla nostra economia".

FARMACISTI

Benessere, non solo medicine Psicologi in aiuto dei clienti Da settembre il progetto pilota

SARÀ UN servizio completamente gratuito, per i cittadini ma anche per le farmacie che lo ospiteranno. Prende il via a settembre il "Calendario del Benessere psicologico" promosso dall'Ordine dei Farmacisti di Napoli che ha siglato un protocollo d'intesa con l'Ordine regionale degli Psicologi. In sostanza, nelle farmacie di Napoli e provincia sarà presente un professionista per promuovere iniziative informative per il benessere psicologico e la piena salute bio-psico-sociale. Un progetto al quale Vincenzo Santagada, presidente dei farmacisti partenopei, dedica da tempo energie e tempo. Un vero e proprio "pallino" per lui, quello di rendere la Farmacia un luogo che non sia soltanto distributore di medicinali, ma una vera e propria Casa della Salute. Storicamente, infatti, la Farmacia rappresenta da sempre il luogo di preparazione e distribuzione di prodotti creati per alleviare e guarire ogni tipo di malattia o disagio. Nel corso dei secoli, è diventato un

luogo dove rivolgere le istanze di guarigione per le persone di ogni età. Nel segno di questa evoluzione, che vede la Farmacia sintesi di tutte le misure utili per mantenersi sani ed efficienti attingendo da varie branche della medicina, nasce il progetto che coinvolgerà farmacie e pazienti nel segno dell'ascolto.

Il progetto "Lo Psicologo in Farmacia" trova così terreno fertile anche in caso di disagio psichico, accogliendo e promuovendo iniziative volte a divulgare la cultura del benessere psicologico. Un concetto nuovo di salute che non vuol dire più, non solo, assenza di malattia, ma stato di equilibrio tra le componenti bio-psico-sociali. Nei prossimi giorni sarà reso noto il Calendario per il Benessere Psicologico, ovvero cicli di incontri informativi degli psicologi nelle farmacie della provincia di Napoli che aderiranno, quattro settimane durante l'anno, ciascuna dedicata ad un tema preminente per la salute pubblica. ***

Asl Caserta, rientra la protesta dei veterinari

LA PROVINCIA di Caserta avrà, fino al prossimo 31 dicembre, gli 89 veterinari specialisti ambulatoriali della Asl ad orario pieno - 30 ore settimanali contrattuali - e la proficua di Stato per tubercolosi e brucellosi potrà continuare regolarmente. Rientra così la protesta dei veterinari specialisti ambulatoriali, annunciata nei giorni scorsi da Marcello Di Franco, vicepresidente

dell'Ordine dei Veterinari di Caserta. Si preannunciavano pesanti le conseguenze dello stato di agitazione, sia sui singoli allevatori sia, a lungo termine, sull'intera filiera.

Gaetano Danzi, Commissario straordinario della Asl di Caserta, ha però firmato una nuova delibera, la n. 976 dell'8 luglio, che di fatto sana il vulnus contabile provocato dalla delibera del 22 maggio. Con-

fermandone il contenuto, la delibera alloca il pagamento delle ulteriori 12 ore di lavoro settimanali dei veterinari della Asl casertana - per il periodo giugno-dicembre - sui "Fondi vincolati - anno 2012 - per il Piano della Prevenzione ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari in materia di Sicurezza Alimentare e della Sanità Pubblica". ***

Agronomi campani a Milano

FINO AL 13 luglio saranno protagonisti a Milano gli agronomi e forestali campani. Tutti gli Ordini provinciali, infatti, tramite la Federazione Regionale, presentano a Expo le "Produzioni ecosostenibili: le esperienze campane".

Un viaggio attraverso filmati, nei territori della nostra regione alla scoperta delle attività svolte dai professionisti, delle eccellenze produttive, della conservazione delle specie, della difesa dell'ambiente. I visitatori dell'esposizione universale in corso a Milano saranno accolti dalle delegazioni campane nel Padiglione La Fattoria Globale del Futuro 2.0: il Padiglione dei Dottori agronomi e dottori forestali è il numero 142 e si trova in prossimità dell'ingresso Est della struttura. ***

[LA CASA & LA LEGGE]

Ascensore a norma disabili, detrazioni e Iva al 4%

DI GIOVANNI DIMARZIO
avvocato civilista
www.avvocatodimarzio.it
info@avvocatodimarzio.it



L'installazione dell'ascensore

Ascensore? Ormai non se ne può più fare a meno. Anche nei palazzi con pochi piani diventa un impianto indispensabile, soprattutto perché la popolazione invecchia. E con l'età fare su e giù diventa giorno dopo giorno più faticoso. Per tener conto di questa esigenza arriva una buona notizia dall'Agenzia delle entrate: l'installazione dell'ascensore gode sempre della detrazione del 36 per cento, anche se non si tratta di un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche.

Le maggioranze necessarie se l'ascensore non serve per abbattere le barriere architettoniche - L'installazione di un ascensore in un palazzo che ne è sprovvisto, se non ha le dimensioni e le caratteristiche tali da essere accessibili agli invalidi a norma di legge, rappresenta un'innovazione "onerosa" ai sensi dell'art. 1121 Cod. Civ. Poiché l'ascensore è suscettibile di utilizzazione separata, si può, cioè, decidere di usarlo o meno senza che questo crei problemi all'impianto o alla sua installazione, i con-

domini che non intendono trarre vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa, e questa ricade tutta su chi invece intende usarlo. In questo caso la maggioranza necessaria per deliberare l'installazione è quella qualificata, ossia i due terzi dei condomini e dei millesimi. Chi non paga non può poi usare l'ascensore. Le spese vanno divise in base ai millesimi di proprietà e senza tener conto dell'altezza del piano. Solo quelle di manutenzione ordinaria e di esercizio si dividono anche tenendo conto del piano: secondo la Cassazione con sentenza 5479 del 1991, si applicano le stesse regole previste per le scale.

Se chi non è d'accordo dopo cambia idea - Nulla impedisce di cambiare idea, magari quando gli acciacchi cominciano a farsi sentire o quando arriva un nuovo bebè; e anche chi non ha partecipato alle spese in prima battuta può "aggregarsi" dopo. Per legge in questo caso è dovuto sia il pagamento delle spese iniziali che quello delle spese di manutenzione annuali pagate dagli altri e rivalutate in base all'inflazione. Occorre, quindi, ricalcolare tutti i costi e suddividerli in base al numero degli utenti finali. Chi arriva per ultimo pagherà la sua quota e questa verrà girata come rimborso a chi inizialmente si era fatto carico di tutte le spese.

Se l'ascensore è a norma disabili - È possibile proporre l'installazione dell'ascensore non come innovazione ma come intervento volto all'abbattimento delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89. Per questo, non è necessario che vi siano portatori di handicap e per installare l'ascensore è sufficiente un voto a favore da parte della maggioranza che rappresenti un terzo dei millesimi e dei condomini. La spesa diventa obbligatoria per tutti, anche per chi non è d'accordo o non intende utilizzarlo perché abita al pian terreno. L'ascensore, però, per ricadere in questa categoria dovrà presentare le caratteristiche che lo rendono a norma della legge, in termini di ampiezza e sicurezza.

Occhio al taglio delle scale e a non dar fastidio a nessuno - Perché l'installazione sia possibile, anche nel caso di abbattimento delle barriere, non debbono essere arretrate limitazioni alle proprietà private o alla comodità dei condomini che non fossero d'accordo. L'installazione è vietata quando è necessario restringere la larghezza dei gradini al di sotto della dimensione utile per far posto all'ascensore. In questo caso, infatti, la Cassazione (sent. 12847/2007) ha stabilito che l'installazione non è ammessa in quanto la riduzione della rampa "comporta una grave menomazione, ren-

dendo disagi per il contemporaneo passaggio di due persone e problematico il trasporto di oggetti di grosse dimensioni". Questo è possibile solo se tutti sono d'accordo o se paga solo chi lo vuole e gli altri non si oppongono. Divieto anche nel caso in cui l'impianto rechi un danno alla proprietà privata, se chi rischia di subirlo non è d'accordo. Se per mettere una cabina esterna si dovesse restringere un giardino privato, il proprietario potrebbe opporsi perché sarebbero limitati i suoi diritti e ridotto lo spazio della sua proprietà: senza il suo consenso l'ascensore non si può installare.

Per l'ascensore esterno occorre verificare cosa prevede il Comune - Per la costruzione dell'ascensore esterno, inoltre, occorre verificare cosa dice il regolamento edilizio comunale. Nel testo le caratteristiche tecniche e i requisiti da rispettare. Se non c'è spazio a sufficienza in questo caso non c'è nulla da fare.

Le detrazioni fiscali - Come ha definitivamente chiarito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.7 del 12 febbraio, l'installazione di un ascensore rientra sempre tra gli interventi che danno diritto alla detrazione del 36 per cento per ristrutturazione, che si tratti o meno di ascensore a norma di disabili. Per legge, infatti, sono agevolati tutti i lavori sulle parti comuni degli edifici e

anche quelli relativi ai nuovi impianti.

Iva al 4 per cento sull'abbattimento delle barriere architettoniche - Se l'ascensore è a norma di disabili, però, si ha un vantaggio in più: oltre alle detrazioni fiscali, infatti, si ha diritto all'Iva al 4 per cento su tutto il contratto di appalto per la sua installazione. Lo prevede la normativa in vigore in materia di Iva secondo la quale sono sottoposte all'aliquota agevolata al 4 per cento "le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".

Niente detrazione per chi subentra successivamente - L'agevolazione fiscale, però, non spetta a chi decide di partecipare alla spesa di installazione solo successivamente. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio - chiarisce l'Agenzia delle entrate - la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministrazione del condominio. Di conseguenza la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempreché quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. ***